

CAMERA DEI DEPUTATI N. 202

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, ALESSI, ALTERIO, BIAFORA, BORRA, CACCIA, CASTELLOTTI, DELFINO, FORTUNATO, GALBIATI, MASTRANZO, MAZZOLA, MENSORIO, PERANI, RANDAZZO, SAPIENZA, SARTORIS, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Norme integrative e modificative della legge 21 aprile 1962, n. 161,
sulla revisione dei film e dei lavori teatrali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quanto e come i *mass media* influiscano nella società è noto, e da tanto tempo e da tante parti si invoca da genitori, educatori e da persone responsabili un provvedimento che disciplini soprattutto i film che, attraverso le varie emittenti televisive, arrivano al pubblico dei ragazzi, influenzando negativamente nella loro psiche.

È ben vero che l'articolo 21 della Costituzione, all'ultimo comma, così recita « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni », però esaminando la situazione generale del nostro Paese, sembra che tale norma sia stata completamente, o quasi, disattesa.

Riteniamo che siano ancora vivi nella memoria di molti gli episodi che fecero scalpore anni fa, di una violenza commessa da giovinastri su una giovane donna ad un passaggio a livello e di un furto rocambolesco perché, a detta dei colpevoli, avevano visto, poco prima, dei film riproducenti tali fatti.

Il triste episodio successo qualche anno fa a Busto Arsizio dove un tredicenne s'è impiccato avendo visto qualcosa di simile alla TV, ci conferma purtroppo questa penosa realtà: che ciò che le persone vedono e ricordano influenza in modo notevole il loro comportamento, soprattutto se, per l'età o per qualche deficienza psichica, mancano del necessario autocontrollo.

A questo proposito non bisogna dimenticare il rilevante numero di irregolarità psichiche che popolano il nostro Paese, come tutti i Paesi del mondo, e che hanno, a causa delle loro irregolarità, reazioni abnormi o anomale a ciò che viene loro fatto vedere.

E se i produttori, i registi e gli esercenti le sale cinematografiche non ne tengono conto per vari motivi, il legislatore deve aver presente questa penosa realtà quando legifera in materia.

La legge 21 novembre 1962, n. 161, che ha disciplinato la materia della revisione cinematografica (le precedenti leggi 21 novembre 1949, n. 958, e la successiva 31 luglio 1956, n. 897, non dicevano pressoché nulla al riguardo) è anche attualmente discussa perché manifesta la inefficienza del nulla osta amministrativo in rapporto all'esercizio dell'azione penale per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, commessi mediante la rappresentazione cinematografica. Però la norma attuale, se convenientemente corretta, ha almeno il significato di una remora alla produzione indiscussa dei film senza attendere che la magistratura, già oberata da un notevole carico giudiziario, intervenga in materia.

Basterà scorrere i titoli di alcuni film proiettati negli anni scorsi per comprendere quanto sia urgente una correzione della legge 21 novembre 1962, n. 161.

Ne riportiamo qui alcuni titoli, scelti a caso: *Sensi*, *AAA club per intimi*, *Amore e la Bestia*, *La Bestia*, *Banana Babies*, *Big Banana*, *La Bonne*, *Carmen proibita*, *Carezze supererotiche*, *Caldi piaceri*, *Calde liceali*, *Calore in corpo*, *Capricci erotici*, *Cicciolina Number One*, *Come Candy perde l'innocenza*, *Desideri e perversione*, *Diamond Baby*, *Dolce e vogliosa moglie*, *Eros supersexy*, *Erotica orientale*, *Fanciulle scostumate*, *Giochi carnali in libertà*, *Giochi viziosi delle cuginette*, *Goduria carnale*, *Oggetto sessuale*, *Parossismo erotico*, *Peccato dei sensi*, *Peccati sul letto di famiglia*, *Piaceri indecenti*, *Piaceri erotici per mogli calorose*, *Pollastrelle in calore*, *Porcellone e porcelloni*, *Porcelline in collegio*, *Scandalosa Gilda*, *Infedeltà co-*

niugale, *Lussuria*, *Marina e le sue voglie*, *Miele del Diavolo*, *Morbosi vizi della carne*, *Pruriti bollenti di una moglie viziosa*, *Professoressa erotica*, *Ragazzine vogliose*, *Scuola di sensi*, *Sensi bestiali*, *Signora dei cavalli*, *La signora e lo stallone*, *Slip caldo e bagnato*, *Superfemmine in calore*, *Tensione erotica*, *Turbamenti erotici*, *Vizi di Marilyn*, *Vogliosità morbose*, *Voglie erotiche di una moglie di classe*, *Frenesie erotiche di una ninfomane*.

Se poi si pensa che nei piccoli paesi di campagna, dove esiste una sola sala cinematografica, vengono alla domenica proiettati film come questi a persone che si possono definire meno « vaccinate » di quelle della città, si comprende come anche in campagna siano arrivati a certe aberrazioni che si ritengono possibili solo nell'anonimato delle grandi città.

C'è anche da chiedersi quanti di questi film godano delle provvidenze di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213. Essa all'articolo 6 così recita: « I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, purché presentino, oltre adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari. Senza pregiudizio della libertà di espressione non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che sfruttino volgarmente temi sessuali ai fini di speculazione commerciale ».

Ma è possibile e lecito che in un paese civile vengano proiettati film di tale fatta? Occorre quindi costituire qualche barriera che, in un certo modo, riduca questa profluvie di fango che ci disonora.

Altre Nazioni ci danno l'esempio. In Olanda anche le autorità comunali possono esercitare interventi censori ed in Grecia viene attuata una censura preliminare sul soggetto e sulla sceneggiatura. In Svizzera la censura è esercitata con criteri ed organismi diversi dalle autorità cantonali ed in Austria da organismi provinciali. In Francia l'ordinamento della censura, entrato in vigore nel gennaio

1961, prevede la partecipazione alla commissione istituita presso il Ministero dell'Informazione, composta di 24 membri, di funzionari ministeriali, esperti sociologi, psicologi, educatori, magistrati, medici, pedagoghi, rappresentanti delle associazioni delle famiglie, del comitato per la gioventù e dei sindaci.

Il parere della commissione non è vincolante, le decisioni del Ministro, impugnabili mediante il ricorso al Consiglio di Stato, si articolano nelle seguenti norme: rappresentazione per tutti, divieto ai minori di anni 13, divieto ai minori di anni 18.

Il visto è subordinato a modificazioni o tagli. Esiste il divieto di esportazione e il divieto totale di proiezione. Alla censura sono soggetti tutti i film anche di attualità ed il corredo pubblicitario.

Negli Stati Uniti è in vigore dal 1966 il nuovo « Codice di disciplina volontaria » approvato all'unanimità dalle maggiori case cinematografiche statunitensi.

Alcuni principi che guidano nei giudizi sui film sono così espressi:

« Saranno rispettati e difesi la dignità fondamentale ed il valore della vita umana. Si eserciterà moderazione nella rappresentazione di uccisioni di persone.

Non si giustificheranno il male, il peccato, il delitto e le cattive azioni.

Si praticherà una particolare moderazione nel rappresentare attività criminali ed antisociali alle quali partecipino o nelle quali siano coinvolti i minori.

Non verranno rappresentati atti particolari o prolungati di brutalità, crudeltà, violenza fisica, tortura.

Non verranno presentate esposizioni indecenti o in misura eccessiva del corpo umano. Non si giustificheranno le relazioni sessuali illecite.

Le scene sessuali intime che violano i principi comuni della decenza non saranno rappresentate.

Verrà praticata moderazione nel rappresentare aberrazioni sessuali.

Non si rappresenteranno gesti, discorsi o movimenti osceni; non sarà permesso l'uso di un linguaggio blasfemo.

Non si vilipendierà la religione.

Non dovranno essere usate parole o simboli offensivi per gruppi razziali, religiosi o nazionali tali da provocare il fanatismo e l'odio.

Non verranno rappresentate scene di crudeltà eccessiva verso gli animali e questi non saranno trattati inumanamente ».

L'esame dell'autocensura non è limitato al film, ma si estende al titolo e alla pubblicità. Per la pubblicità è detto, tra l'altro, che le illustrazioni non devono riprodurre esposizioni indecenti ed eccessive del corpo umano e non si rappresenteranno atteggiamenti ed abbracci lascivi.

In Germania esiste una commissione di autocontrollo articolata in tre sezioni: di lavoro, di appello e di giudizio.

La classifica dei film spetta ai singoli Länder. Sono vietati ai minori i film che per il loro contenuto possono esercitare influenza negativa sull'educazione spirituale, fisica e sociale dei giovani.

In Giappone l'associazione cinematografica ha elaborato un codice morale sulla falsariga di quello americano già nel 1956.

Dalla Russia e dai Paesi dell'Est europeo mancano notizie in proposito. Tuttavia possiamo dedurre dai film prodotti in questi Paesi ed esportati in Italia che certo vige una disciplina molto seria che promuove solo l'impegno umano ed il valore artistico, escludendo ciò che devia la coscienza del cittadino dall'impegno civile e politico.

Tutto ciò premesso riteniamo opportuno apportare alla legge 21 novembre 1962, n. 161, le seguenti modifiche che dovrebbero migliorare il clima del cinema italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le lettere *b)*, *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* un professore di ruolo delle scuole medie di primo grado;

c) un professore di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psichiatria nelle università o istituti equiparati; ».

2. Al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 161 del 1962 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis)* quattro genitori in rappresentanza delle famiglie e degli organi collegiali della scuola ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei commissari nominati ».

2. All'articolo 4 della citata legge n. 161 del 1962 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I verbali delle commissioni di cui agli articoli 2 e 3 che devono contenere l'indicazione dei commissari presenti, dell'esito del voto, nonché delle motivazioni della decisione, costituiscono pubblico documento ».

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori.* — 1. Le commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono, con provvedimento motivato, anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

2. Qualora il film sia stato dichiarato non visibile ai minori degli anni 14 o 18, deve esserne dato avviso, in modo ben visibile, su ogni pubblicità.

3. Per il concessionario e per il direttore del locale, nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di polizia di servizio nel locale.

4. È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi; per i film dichiarati non visibili ai minori è vietata la pubblicità televisiva fino alle ore 22 ».

ART. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è abrogato.

2. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 6 della citata legge n. 161 del 1962 sono sostituiti dai seguenti:

« Il provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi venti giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale

giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove siano trascorsi venti giorni da tale notifica senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende non concesso ».

ART. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è inserito il seguente:

« Contro il provvedimento di concessione del nulla osta hanno facoltà di ricorrere alla commissione di secondo grado ciascun membro di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 2 ed il presidente ».

2. Il quarto comma dell'articolo 7 della citata legge n. 161 del 1962 è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla pronuncia della commissione ».

ART. 6.

1. L'articolo 9 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *Rilascio del nulla osta.* — 1. Qualora la commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato ».

ART. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« La commissione, che delibera per sezioni, è composta da un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di Cassazione o equiparate, designato dal Consi-

glio superiore della magistratura, che la presiede; da un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali; da un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria e da due rappresentanti dei genitori ».

ART. 8.

1. L'articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Diffusione per radio o per televisione.* — 1. I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati dichiarati non visibili ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per televisione o per radio ».

ART. 9.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo dove avviene la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione dell'opera teatrale ».

2. All'articolo 14 della citata legge n. 161 del 1962 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per ogni controversia relativa al film fa fede la copia depositata all'atto della domanda presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con le eventuali correzioni apportate in sede di revisione ».

ART. 10.

1. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *Sanzioni e sequestri.* — 1. Salve le sanzioni previste dal codice pe-

nale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Nei casi di maggior gravità, o in casi di recidiva, nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale o dal comma 1 del presente articolo, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo oppure, nel caso di trasmissioni televisive, la disattivazione degli impianti di trasmissione e ripetizione, per un periodo non inferiore a dieci giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

3. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetti a nulla osta.

4. Non possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria i film che non rispettano i valori etici che sono a fondamento della Costituzione ».